



Giovanni Canzio - Presidente della Corte di Appello di Milano

Per quanto riguarda la criminalità informatica, mi preme sottolineare, innanzi tutto, l'esistenza nel mondo del diritto e delle prassi applicative sia dei 'piccoli' che dei 'grandi' crimini informatici, caratterizzati tuttavia entrambi dalla portata transnazionale delle condotte, dai risvolti significativi sul terreno delle categorie del diritto penale classico (la causalità, la colpa, l'esigibilità) e da dirimenti implicazioni processuali, per la novità dei rapporti tra le scienze e le innovazioni tecnologiche, la legge e l'interpretazione.

Si sono infatti aperte, in relazione alla *digital device* e ai *computer crimes*, nuove frontiere del diritto e della scienza, che incontrano, tra l'altro, una difficoltà ulteriore: la poliedricità delle fonti, perché il diritto che ha per oggetto siffatta tipologia di criminalità si forma in Italia e all'estero, essendo multipolari sia la legislazione primaria e secondaria, sia la relativa interpretazione giurisprudenziale (Corte di giustizia UE, Corte edu, Corti costituzionali e Corti di cassazione dei vari Stati dell'Unione europea).

Stiamo assistendo al formarsi di un diritto 'liquido', come ad esempio nell'area dei fornitori di servizi di rete, rispetto ai quali va costantemente aggiornato lo strumentario classico del diritto penale e processuale.

E, in questa continua evoluzione, s'innesta intelligentemente il lavoro della Procura della Repubblica di Milano, la quale, con il generoso contributo del Comune di Milano, consapevole del *background* normativo e culturale cui ho fatto cenno, ha accettato la sfida della tutela dei diritti fondamentali della persona.

Spesso si dimentica colpevolmente che, dietro e accanto ai grandi crimini, ci sono i piccoli crimini, la c.d. micro-criminalità informatica, reati, questi, che vengono definiti 'bagatellari', pur essendo nota la loro pregiudizievole incidenza sulla vita delle vittime, per lo più persone modeste: quelle che, avendo subito microlesioni, spesso non si vedono, non parlano, non si conoscono, perché non si presentano neppure per attivare con la denuncia la prima fase dell'intervento penale.

Proprio perché ispirata alla tutela delle vittime del reato merita attenta considerazione, plauso e gratitudine l'odierna iniziativa, che evidenzia ancora una volta, come già è avvenuto per altri aspetti, la forte sinergia che connota a Milano le relazioni tra l'Amministrazione della Giustizia e l'Amministrazione Pubblica, in particolare quella comunale.

Prendendo spunto dai principi fissati dalla Decisione Quadro n. 220 del 2001 del Consiglio d'Europa sulla protezione della vittima e sulle garanzie della stessa nel processo penale, finalmente recepita nell'ordinamento nazionale dalla Legge comunitaria del 2010, la Procura della Repubblica di Milano ha



avvertito acutamente che il primo punto è costituito dall’impatto della vittima con la fase delle indagini, laddove la persona offesa incrocia le strutture investigative, la Polizia giudiziaria, il PM e infine il Giudice.

Ed ha perciò deliberato di creare una sorta di rete di protezione, di solidarietà, di informazione a favore della vittima, in perfetta coerenza con una delle principali direttive della citata Decisione Quadro, lavorando innanzi tutto sul terreno della formazione adeguata degli interlocutori istituzionali della vittima, che può essere di nazionalità italiana o straniera, con i conseguenti problemi di lingua e di cultura, e che spesso si presenta sprovvista, di scarsa cultura, economicamente e psicologicamente fragile: nella consapevolezza che senza la formazione degli operatori l’approccio si rivela davvero impervio se non impossibile.

Sono stati affrontati con decisione i conseguenti temi:

- delle informazioni puntuali da offrire alla vittima, circa la portata dei diritti da far valere nella specifica situazione, fuori e dentro il processo penale;
- delle garanzie di partecipazione al processo penale in condizioni tali da non subire un ulteriore, duplice danno, quello economico e quello costituito dalla c.d. vittimizzazione secondaria, caratteristico delle persone più fragili per una varietà di motivi (età, sesso, cultura, lingua);
- del favore verso forme di chiusura anticipata del processo con struttura negoziale, che non precludano tuttavia alla vittima, persona offesa, l’effettivo ristoro per il pregiudizio subito, e però in ‘nuove’ e più pregnanti forme risarcitorie, nella concreta definizione delle quali sono chiamati a lavorare insieme la Magistratura e l’Amministrazione comunale.

Tutto ciò, infine, nel quadro paranormativo di riferimento costituito da un protocollo, da linee guida che conducono *step by step* gli operatori, la vittima e l’imputato in direzione di un esito conclusivo, che non è necessariamente dato dalla sanzione repressiva, bensì dal riconoscimento della verità dei fatti, dalla conciliazione fra le parti, dal reinserimento del reo, dalla reintegrazione della persona offesa, con particolare attenzione alla posizione della vittima più debole e più fragile: insomma, ancora una *best practice* fra le davvero tante e meritorie sperimentate dalla giustizia milanese